

Udine, 5 settembre 2013

Prot. 2231 DIREZ.GL.G./rs

AI SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI UDINE
LORO SEDI

**OGGETTO: proposte in merito
all'applicazione della TARES per gli artigiani
e le piccole imprese**

Preg.mo Signor Sindaco,

Come dimostrano i dati delle indagini congiunturali dell'Ufficio Studi della nostra Associazione, l'artigianato e le piccole imprese friulane stanno attraversando uno dei più lunghi e complessi periodi di crisi da vari decenni a questa parte. In una situazione così complessa la pressione fiscale e burocratica che grava sulle aziende di piccola dimensione rischia di mettere a repentaglio la loro competitività o addirittura la loro stessa sopravvivenza.

Larga parte di questo problema può trovare soluzione soltanto a livello nazionale, ma in alcuni casi anche i Comuni possono incidere significativamente su livello, reale e percepito, di carico amministrativo e tributario. Uno di questi casi riguarda l'applicazione della nuova Tassa rifiuti e servizi.

Per questo motivo Confartigianato Udine intende fornire un supporto concreto alle imprese artigiane ed alle Amministrazioni comunali in merito all'applicazione della TARES. In particolare, vista anche la delicata situazione economica, intende farsi parte attiva nel processo di definizione del nuovo sistema di prelievo affinché sia garantita un'effettiva proporzionalità tra la quota di rifiuti conferiti al gestore e gli importi tariffari da corrispondere.

Pertanto, nel dar seguito alla comunicazione da me inviata il 26 luglio 2013, in qualità di Presidente Regionale di Confartigianato Imprese FVG, al dott. Mario Pezzetta, Presidente dell'ANCI FVG, di cui si allega copia, chiediamo che nel definire o aggiornare il regolamento di applicazione della TARES a livello comunale si tenga conto dei seguenti principi:

- 1) l'art. 14 comma 10 del DL 201/2011 stabilisce che *“nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*; premesso che le aree produttive delle imprese artigiane ed i relativi magazzini di materie prime/prodotti finiti rispondono a tale definizione, si chiede che vengano espressamente escluse dall'assoggettabilità alla TARES; tale previsione comporterebbe anche una semplificazione amministrativa per gli uffici Comunali, diversamente impegnati a dover calcolare, annualmente e per ogni singola attività, uno sgravio commisurato alla quota di rifiuti speciali conferiti a soggetti terzi;

(a)
Confartigianato
UDINE

- 2) in attuazione dell'art. 14 comma 4 del DL 201/2011 è opportuno che nei regolamenti comunali sia indicata in maniera espressa la non assoggettabilità alla TARES per le seguenti aree esterne:
 - aree esterne pertinenziali o accessorie ai locali tassabili,
 - aree esterne destinate al transito e al parcheggio di veicoli;
- 3) l'assimilazione dei rifiuti, salva l'esclusione di cui al punto 1, deve essere effettuata dal Comune con apposita delibera e si deve basare su criteri di qualità e quantità i cui limiti tengano effettivamente conto delle condizioni produttive, delle differenze tra attività e delle reali potenzialità del gestore;
- 4) le percentuali forfetarie utilizzate nel calcolo della superficie assoggettabile a TARES in quelle attività ove la superficie è promiscua (ovvero in quelle attività ove è oggettivamente difficile delimitare con esattezza le aree ove si producono rifiuti assimilati e non) devono essere aderenti alla realtà e non troppo sfavorevoli per le utenze. Inoltre va precisato che anche con l'applicazione del criterio forfetario si terrà conto, in sede di calcolo della tariffa, dei costi sostenuti per il conferimento dei rifiuti a soggetti diversi dal gestore;
- 5) le riduzioni tariffarie previste in caso di conferimento dei rifiuti assimilati a soggetti diversi dal gestore devono poter coprire, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 14 comma 18 del DL 201/2011, l'intero ammontare della parte variabile della tariffa.

Confartigianato Udine si rende disponibile ad ogni forma di collaborazione al fine di dare attuazione a quanto richiesto.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
(dott. Graziano Tilatti)



GL.G.

All.: (1)

Trieste, 25/07/2013

Oggetto: proposte relative all'introduzione della TARES

Preg.mo Sig.
prof. Mario Pezzetta
Presidente ANCI FVG
Piazza XX Settembre
33100 Udine

A fronte della delicata e sempre più complessa situazione economica in essere, valutato che l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares) porterebbe ad un aumento dei costi difficilmente sostenibile da parte delle imprese, Confartigianato Imprese FVG sollecita l'emanazione di un provvedimento di annullamento della Tares, almeno per quanto concerne la maggiorazione base di 0,30 euro/mq da versare allo Stato a copertura dei servizi indivisibili.

In ogni caso auspichiamo una congrua proroga dell'introduzione del nuovo tributo e chiediamo che i Comuni, nel predisporre i Regolamenti di applicazione, tengano conto dei seguenti principi:

- a. la determinazione della **superficie assoggettabile** al tributo non dovrebbe tenere conto della parte di essa in cui si formano "di regola" (ossia in via continuativa e nettamente prevalente) rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in quanto le imprese devono provvedere autonomamente ed a proprie spese allo smaltimento degli stessi;
- b. andrebbe garantita una **congrua riduzione del tributo** per tutti i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero per il tramite di soggetti autorizzati diversi dal gestore;
- c. in attesa che lo Stato individui specifici criteri, i Comuni dovranno procedere all'**assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani** individuando concretamente non solo le caratteristiche **qualitative** del rifiuto (come già in genere avviene facendo riferimento alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984) ma anche quelle **quantitative**, con riferimento alle quantità prodotte per unità di superficie; questo limite non dovrebbe infatti superare, in percentuale, il valore massimo del coefficiente potenziale di produzione Kd di cui alle tabelle inserite all'allegato 1, punto 4.4 del DPR 158/1999;
- d. la **classificazione dei coefficienti** per le differenti **categorie di utenza non domestica** dovrebbe tener conto delle specifiche caratteristiche dell'attività economica, le quali andranno identificate con precisione;
- e. ulteriori **esenzioni, riduzioni e agevolazioni** andranno previste per i casi in cui la produzione di rifiuti sia limitata in rapporto alle superfici effettivamente disponibili;
- f. vanno inoltre consentite **modalità agevolate di pagamento** a favore delle imprese che si trovassero in condizioni di difficoltà economica (es.: maggiore e più estesa rateizzazione e/o dilazioni motivate);
- g. i Regolamenti Comunali dovrebbero essere il più **omogenei** possibili su tutto il territorio regionale.

Confartigianato Imprese FVG si rende in ogni caso disponibile a collaborare con i Comuni, le Associazioni e gli altri soggetti interessati, anche costituendo specifici **tavoli di concertazione**, al fine di pervenire ad un sistema di tassazione e prelievo realmente applicabile e sostenibile per le imprese, in particolare quelle di minore dimensione.

Cordiali saluti

Presidente
dott. Graziano Tilatti

